



ATTO COSTITUTIVO



ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "PLANUM MONTIS ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE" (IN SIGLA -PLANUM MONTIS-)

L'anno 2013 il giorno 15 del mese di maggio in SALERNO (SA) in Via Porta di Ronca, 21 si sono riuniti i Signori:

GIARDULLO GIUSEPPE, nato a Salerno il 22/07/1973, residente a Salerno in Via Porta di Ronca, 21 - codice fiscale: GRD GPP 73L22 H703V;

LAMBERTI LUCIA, nata a Salerno il 01/01/1976, residente a Salerno in Via Porta di Ronca, 21 codice fiscale: LMB LCU 76A41 H703H;

GRILLO ANNA, nata a Salerno il 08/10/1970, residente a Salerno in Vicolo Lavina, 9 codice fiscale: GRL NNA 70R48 H703S;

PIVETTA MANOLO, nato a Salerno il 27/11/1976, residente a Salerno in Via Trotula de Ruggiero, 38 - codice fiscale: PVT MNL 76S27 H703K;

DE CONCILIO LISA, nata a Salerno il 15/01/1978, residente a Salerno in Via Trotula de Ruggiero, 38 - codice fiscale: DCN LSI 78A55 H703F;

Detti comparenti, dichiarano di essere tutti cittadini italiani e con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Tra i signori, Giardullo Giuseppe, Lamberti Lucia, Grillo Anna, Pivetta Manolo, De Concilio Lisa, è costituita una associazione culturale di promozione sociale, senza scopo di lucro, per attività teatrale amatoriale, denominata "PLANUM MONTIS" Associazione Teatrale Amatoriale" (in sigla PLANUM MONTIS) di seguito l'Associazione.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Salerno alla Via Porta di Ronca 21.

Art. 3 - L'Associazione, regolata dall'art. 36 del Codice Civile, promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali e di spettacolo a carattere prevalentemente teatrale. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura teatrale, soprattutto della tradizione napoletana, in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito mediante l'allestimento di spettacoli e recitazioni. Lo scopo, le attività, gli organi dell'Associazione ed in genere tutte le norme che regolano il funzionamento dell'Associazione stessa sono contenute nello statuto, che al presente atto si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, che le parti costituenti e presenti dichiarano di ben conoscere e di approvare singolarmente nel suo complesso.

Art. 4 - L'Associazione ha durata illimitata;

Art. 5 - L'Associazione è apolitica ed apartitica ed esclude scopi di lucro;

Art. 6 - Le parti costituenti, presenti dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti di cui allo statuto sociale.

Anne Grillo

Lucia Lambert

Manolo Pivetta

Pinella Giardullo Giardullo

Art.7 – Gli organi dell'Associazione sono: L'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo.

Art.8 – L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.9 – Ai sensi e per gli effetti del predetto statuto sociale viene nominato Presidente dell'Associazione, nonché legale rappresentante: Giardullo Giuseppe.

Art.10 – Sempre ai sensi e per gli effetti dello statuto sociale viene nominato il primo consiglio direttivo nelle persone di

Signor GIARDULLO GIUSEPPE – codice fiscale: GRD GPP 73L22 H703V - Presidente/Tesoriere;

Signor PIVETTA MANOLO – codice fiscale: PVT MNL 76S27 H703K - Vice Presidente;

Signora GRILLO ANNA – codice fiscale: GRL NNA 70R48 H703S - Segretario;

Signora LAMBERTI LUCIA – codice fiscale: LMB LCU 76A41 H703H - Consigliere;

Signora DE CONCILIO LISA – codice fiscale: DCN LSI 78A55 H703F - Consigliere.

I nominati predetti, tutti presenti, accettano le cariche come sopra rispettivamente loro conferite, dichiarando, ciascuno per quanto di propria spettanza, di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o decadenza di cui al vigente codice civile.

Art.11 – Il Presidente del Consiglio Direttivo, come sopra nominato, Giardullo Giuseppe, accettante, viene espressamente autorizzato a compiere ogni attività e prestar ogni consenso richiesto per il conseguimento delle eventuali autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività sociale. Per l'effetto di cui sopra, il Presidente viene, altresì, espressamente autorizzato ad apportare all'allegato Statuto tutte quelle modifiche che venissero eventualmente richieste per l'adempimento delle conseguenti formalità di registrazione e deposito.

Art.12 – Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

I comparenti, presenti dichiarano l'esatta conoscenza dell'allegato Statuto, leggono il presente atto, l'approvano e lo sottoscrivono.

1 Presidente/Tesoriere

Giuseppe Giardullo

2 Vice Presidente

Manolo Pivetta

3 Segretario

Anna Grillo

4 Consigliere

Lucia Lamberti

5 Consigliere

Lisa De Concilio

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO

€ 171,72 n. 347
Esiguità Registrata Serie III°

20 MAG. 2013



[Signature]
L'Agente
Antonio [Signature]

Anne Grillo

Lucia Lamberti

Manolo Pivetta

Giuseppe Giardullo



ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "PLANUM MONTIS ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE" (in sigla "PLANUM MONTIS")

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'Associazione Culturale denominata "Planum Montis Associazione Teatrale Amatoriale" (in sigla "Planum Montis"), d'ora innanzi chiamata semplicemente "Associazione".

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale in Salerno, alla Via Porta di Ronca 21, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie succursali, sedi amministrative in tutta la regione Campania e/o in Italia e/o all'estero. L'Associazione ha sede in Salerno (Sa), ed agisce all'interno del territorio della regione Campania e/o Nazionale, Europeo ed Internazionale.

Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, libera ed indipendente, è apolitica, apartitica; non ha scopi di lucro né finalità speculative di alcun genere, ispirata alla democraticità della struttura e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i quali, svolgono la loro attività all'interno dell'Associazione in modo personale e gratuito.

Scopo dell'associazione è: la promozione e la realizzazione di ogni iniziativa, attività o istituzione volta alla conoscenza, alla diffusione del Teatro e della Cultura Teatrale Amatoriale prevalentemente della tradizione napoletana e, volta alla crescita culturale, sociale ed economica del paese e del Comune di appartenenza.

In particolare suoi scopi ed obiettivi sono:

L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro amatoriale, ispirando la sua attività ai valori umani.

In particolare l'Associazione si propone di:

- Lavorare per il recupero dell'identità storica del paese, riscoprendone e valorizzandone le tradizioni ed il patrimonio artistico, culturale ed ambientale.
- Contribuire ad elevare il livello culturale della cittadinanza mediante la promozione d'idonee iniziative.
- Risvegliare ed incoraggiare nei cittadini il senso di appartenenza e di responsabilità verso il proprio paese e la società attraverso una partecipazione attiva alla vita della comunità.
- Incoraggiare la partecipazione giovanile alla vita sociale del paese per mezzo di attività culturali, teatrali, ludiche, ricreative e sportive volte a favorire la realizzazione personale.

Attraverso le seguenti attività:

- a) realizzazione di spettacoli teatrali;

Giulio

Anne

Spadaro Alice Stauffert

Leo De Luca

Giuseppa Licciulli

- b) progettazione e realizzazione di iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc, per favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico.
- c) valorizzazione delle tradizioni popolari;
- d) partecipazione alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati;
- e) incitazione alla partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- f) promozione e realizzazione di ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione, inoltre, si propone di organizzare le seguenti attività specifiche per il settore teatro:

- Rappresentazioni teatrali
- Rassegne teatrali con la partecipazione di compagnie amatoriali regionali ed extraregionali.
- Corsi di animazione alla lettura.
- Corsi di dizione e recitazione.
- Concorsi di poesia e di testi teatrali.
- Incontri con autori
- Conferenze e dibattiti su argomenti di attualità.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. Potrà richiedere sovvenzioni e/o contributi comunque necessari o utili. Potrà affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con altre realtà teatrali amatoriali, e ad Enti ed associazioni di rilievo nazionale e di categoria.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste della vigente normativa.

Art. 4 - I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione in numero illimitato, tutti gli uomini e le donne maggiorenni che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/2003 e succ. modif. e integr. tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede.

I soci svolgeranno la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza scopi di lucro.

Ci sono due categorie di soci:



Anne Gills

Stuck Carabini

Indietro

Esobaccio

Finelle Dividua

Finelle Dividua



- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Sono associati effettivi, altresì, le persone giuridiche sia pubbliche che private, gli Enti e le organizzazioni di qualsiasi genere che siano in grado di concorrere fattivamente alla realizzazione degli scopi sociali e che vengano ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. In tal caso la persona giuridica, l'Ente o l'Organizzazione ammessa quale associato ordinario dovrà essere rappresentata da una persona fisica indicata nella domanda di ammissione. Ogni mutamento della persona fisica designata dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo, anche al fine di un valido esercizio del voto, almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea ordinaria.

Gli associati ed i rappresentanti designati dalle persone giuridiche, Enti o Organizzazioni devono possedere requisiti di affidabilità, onorabilità e moralità (con particolare riguardo anche ad eventuali condanne penali, a carichi pendenti, fallimenti, protesti e simili).

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in ogni caso, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I soci fondatori e i soci effettivi aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti dell'associazione. Gli associati in regola con il pagamento delle quote e dei contributi ordinari e straordinari, hanno diritto di frequentare i locali, di partecipare ai programmi ed all'attività dell'Associazione e dei suoi organi, nonché alle manifestazioni indette dai medesimi. Tutti i soci fondatori ed effettivi hanno diritto di voto.

Art. 6 - DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Le somme versate per quote sociali o contributi sociali per i programmi e servizi facoltativi non sono rimborsabili in nessun caso.



Anne Cillo

Chic-fantini

San Doroteo

Ass. Dilettivo

Fiorella Picardello

Art. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;

Le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, durano in carica cinque anni, alla scadenza saranno sostituiti o confermati con le procedure elettive stabilite dal presente statuto.

Art. - 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.
- L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede, l'ora e il giorno ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- a) Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - b) Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo.
- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega.

Anne Gills
Alice Dauter
Roberto
Luis Delgado
Fiorella Episcopo

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso, può avvenire con qualsiasi mezzo, anche telefonicamente.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere (nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

La carica di membro del Consiglio Direttivo si perde nel caso in cui non si partecipa, senza una valida giustificazione, a tre consigli del Direttivo consecutivi.

È possibile affiancare, e quindi esercitare pienamente, anche due incarichi.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Anne Gille

Lucy Gifford

Shane Gifford

Shane Gifford

Shane Gifford

Shane Gifford



Art. 12 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce solo in caso di assenza.

Art. 13 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto tra i membri del Consiglio.

Il Segretario collabora con il Presidente e con il Vice Presidente e ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere collabora con il Presidente e con il Vice Presidente e ha i seguenti compiti:

- È responsabile dell'eventuale patrimonio dell'Associazione;
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - LA QUOTA SOCIALE

La quota sociale è a carico dei soci ed è fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile; è intrasmissibile, non è rimborsabile; i soci che non sono in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, e perdono la qualifica di socio.

Art. 16 - I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura e decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

- da iniziative promozionali.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.



Anne Giulio

Stefano P. P.

Stefano P. P.

Stefano P. P.

Stefano P. P.

Stefano P. P.

Art. 17 - BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto, entro la data del 28 febbraio dell'anno cui si riferisce il preventivo.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti.

È modificabile e integrabile dall'Assemblea dei soci e su proposta del Consiglio Direttivo, con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o integrazione non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 20: DISPOSIZIONI FINALI

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione che non abbia finalità analoghe o se la devoluzione non abbia fini di pubblica utilità.

L'associazione opta per il regime forfettario di cui alla legge 398 /1991.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Giuseppina Liardello *Spinoletto* *Anne Gille* *Lucia Panfili*

Anne Gille

Lucia Panfili

Spinoletto

Giuseppina Liardello

Giuseppina Liardello

Giuseppina Liardello